FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0034/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0019/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonio Maria Marzocco - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0019/CFA/2026-2027, proposto dalla società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. in data 14 agosto 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, n. 0033/TFNSD/2026-2027 del 7 agosto 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza dell'8 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Monica Fiorillo per la società reclamante e l'Avv. Nicola Pagnotta per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con lodo irrituale n. 352-2024/2025, pronunciato il 28 febbraio 2026, il Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C., giudicando nella vertenza promossa dal calciatore sig. Luigi Castagna nei confronti della S.S.D. Ischia Calcio a r.l., ha fatto obbligo alla società di corrispondere al ricorrente la somma di euro 1.840,20 lorda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e posto a carico della società le spese di assistenza legale, quantificate in euro 100,00 oltre IVA, imposte, tasse e accessori di legge, fatta salva la maggiorazione al tasso legale sino alla data dell'effettivo soddisfo.

Risulta che il lodo è stato trasmesso alla società a mezzo di posta elettronica certificata il 2 marzo 2026, come attesta la ricevuta di avvenuta consegna delle ore 11:11 del medesimo giorno.

Con notula *pro forma* del 3 marzo 2026 l'avv. Anna Piras, difensore del calciatore, ha quantificato in euro 121,60 l'importo complessivamente a lei dovuto a titolo di spese di assistenza legale.

Il 13 aprile 2026 l'avv. Piras, dichiarando di agire su incarico del sig. Castagna, ha segnalato alla Procura federale - nonché, per conoscenza, al Dipartimento interregionale presso la L.N.D. e alla stessa S.S.D. Ischia Calcio a r.l. - il mancato pagamento nei termini delle spese legali previste dal lodo, chiedendo l'applicazione delle sanzioni contemplate dal Codice di giustizia sportiva.

In pari data la società ha eseguito un bonifico istantaneo di euro 121,60 in favore dell'avv. Piras e, il successivo 14 aprile 2026, ne ha trasmesso la contabile al difensore del calciatore, alla Procura federale e al Dipartimento interregionale.

A seguito della segnalazione, la Procura federale ha avviato una istruttoria, nel corso della quale ha acquisito varia documentazione e ascoltato il sig. Luigi Lauro, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società.

2. A conclusione dell'istruttoria la Procura federale - con atto del 1° luglio 2026 - ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il sig. Luigi Lauro, per la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a

quanto previsto dall'art. 31, comma 6, del medesimo Codice e dall'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere corrisposto all'avv. Anna Piras la somma alla stessa spettante per l'assistenza legale prestata al calciatore nella vertenza ricordata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale;

- la S.S.D. Ischia Calcio a r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per essere all'epoca dei fatti tesserato, quale amministratore unico e legale rappresentante, il sig. Luigi Lauro.

3. Con la decisione in epigrafe il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, ha affermato la responsabilità dei deferiti e, a fronte della richiesta della Procura federale (inibizione per sei mesi al sig. Lauro e penalizzazione di un punto in classifica alla società), ha inflitto al sig. Lauro l'inibizione per quindici giorni e alla S.S.D. Ischia Calcio a r.l. la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Ritenuto pacifico e documentalmente provato che il lodo arbitrale irrituale n. 352 del 28 febbraio 2026 aveva onerato la S.S.D. Ischia Calcio a r.l. di corrispondere la somma spettante per l'assistenza legale prestata al calciatore e che il pagamento del compenso dell'avv. Piras era stato eseguito il 13 aprile 2026, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F., il primo giudice ha disatteso la tesi difensiva secondo cui le spese legali sarebbero estranee all'ambito applicativo di quest'ultima disposizione e dell'art. 31 del Codice di giustizia sportiva, in quanto non destinate al calciatore e non qualificabili come somme accertate.

Infatti il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che destinatario delle spese non è direttamente l'avvocato, il quale nel caso di specie non si è qualificato antistatario, bensì il calciatore, ossia un soggetto puntualmente indicato dall'art. 94 *ter* delle N.O.I.F.

In secondo luogo, ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte federale d'appello in ordine all'interpretazione dell'art. 31 del Codice di giustizia sportiva (in particolare, CFA, n. 32/2022-2023).

4. Con reclamo depositato in data 10 agosto 2026, la sola S.S.D. Ischia Calcio a r.l. ha impugnato la decisione di primo grado deducendo:

(i) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F.;

(ii) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva;

(iii) in estrema via subordinata, la configurabilità di un mero errore scusabile e, comunque, la particolare tenuità del fatto, tali da escludere qualunque violazione della normativa federale.

La reclamante ha concluso chiedendo, in via principale, la riforma della decisione impugnata e il proprio proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di giustizia sportiva.

5. All'udienza dell'8 settembre 2026, quando il reclamo è stato chiamato, è comparso e si è costituito anche il rappresentante della Procura federale.

Udite le parti, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. In via preliminare, il Collegio osserva che la decisione di primo grado non è stata impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità disciplinare dell'amministratore unico e legale rappresentante sig. Lauro e ha irrogato la conseguente sanzione.

Sul relativo capo, dunque, si è formato il giudicato interno.

Pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la cognizione del Collegio è circoscritta alla posizione della società quanto all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

7. Il primo e il secondo motivo di reclamo, in quanto strettamente connessi e volti entrambi a negare la stessa configurabilità dell'illecito, possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo motivo la reclamante deduce che l'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. individuerebbe tassativamente i soggetti ai quali le somme accertate con lodo devono essere corrisposte nel termine di trenta giorni e non contemplerebbe né gli avvocati né le spese legali, le quali, per di più, non sono accertate ma soltanto liquidate e poste a carico della società.

Con il secondo motivo la reclamante sostiene che anche l'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva si riferirebbe alle sole somme accertate dal competente Collegio arbitrale e non agli altri importi, destinati a soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F., quali gli arbitri e i difensori delle parti. La società censura, altresì, gli argomenti spesi dal primo giudice in ordine alla titolarità del credito e alla provenienza della segnalazione e lamenta l'applicazione della *«più grave tra le sanzioni astrattamente irrogabili»* a fronte dell'ampiezza del ventaglio sanzionatorio.

8. I motivi vanno respinti, in quanto i rilievi che essi svolgono sono in sé condivisibili, ma solo in relazione alla corretta individuazione della disposizione rilevante.

9. A questo proposito, occorre muovere dal quadro normativo di riferimento.

L'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. stabilisce che il pagamento ai calciatori e alle calciatrici, agli allenatori e alle allenatrici e ai preparatori atletici delle società della L.N.D. *"di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione"* e che, *"[d]ecorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva".*

L'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva dispone che "[i] *l mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica".*

L'art. 31, comma 11, del medesimo Codice dispone, a sua volta, che *"[i]l mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)".*

Nel sistema così delineato, i rilievi letterali mossi dalla reclamante colgono un dato reale, ma non producono l'effetto liberatorio che se ne pretende. E ciò - come si vedrà - per più di una ragione.

10. La società è nel giusto quando osserva che l'art. 94 *ter* comma 5, delle N.O.I.F., richiamato dall'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, non contempla i difensori delle parti fra i soggetti in favore dei quali il pagamento deve essere effettuato nel termine di trenta giorni.

La disposizione, evidentemente, si radica nel rapporto contrattuale fra la società e il singolo tesserato (calciatore e calciatrice, allenatore e allenatrice, preparatori atletici) e nella tutela di quest'ultimo trova la propria *ratio*.

Secondo il Tribunale, destinatario delle spese sarebbe il calciatore e non il suo avvocato, non dichiaratosi antistatario.

Questa tesi sarebbe confortata dal tenore stesso della comunicazione del 13 aprile 2026, nella quale l'avv. Piras dichiara espressamente di avere ricevuto dal sig. Castagna incarico di procedere alla comunicazione.

Si tratta di una osservazione non determinante. Ai fini della individuazione della norma sanzionatoria applicabile, rileva il tenore letterale del dispositivo del lodo (che distingue la *«somma»* che la società è obbligata a *«corrispondere al ricorrente»* dagli *«importi»* e dalle *«spese»* che *«pone a carico»* della società) e le concrete modalità di quantificazione e di pagamento.

11. Tuttavia, proprio la formula adoperata dal Collegio arbitrale - *"pone a carico della società S.S.D. Ischia calcio a r.l. le spese di assistenza legale"* - riproduce alla lettera la fattispecie descritta dall'art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva, che, come si è visto, assoggetta al termine di trenta giorni, a pena di sanzione, il pagamento delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali.

Ora, che le spese legali liquidate in un lodo arbitrale rientrino tra le somme il cui mancato pagamento nel termine di trenta giorni è disciplinarmente sanzionato è principio già affermato da questa Corte proprio con la pronuncia richiamata dal primo giudice.

Si è infatti statuito che l'art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva, allorché dispone che il mancato pagamento delle somme poste a carico della società o dei tesserati comporta l'applicazione delle sanzioni, è inequivocabile nel senso che tutte le somme poste a carico delle società o dei tesserati debbano essere pagate entro il termine di trenta giorni, e che tra esse sono incluse le spese legali (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).

Non è, poi, revocabile in dubbio che il Collegio arbitrale L.N.D. - A.I.C., istituito dall'accordo collettivo stipulato ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e richiamato dall'art. 94 *ter* delle N.O.I.F., costituisca un collegio arbitrale competente ai

sensi delle norme federali, come tale espressamente contemplato dall'art. 31, comma 11, e dall'art. 136, comma 1, del Codice di giustizia sportiva.

Una volta correttamente riportato l'inadempimento alla previsione dell'art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva, la distinzione lessicale tra somme accertate e importi posti a carico, sulla quale la reclamante basa l'intera costruzione difensiva, lessicale è irrilevante quanto alla doverosità dell'obbligazione e alla perentorietà del termine.

Per completezza, si può aggiungere che di recente, in una vicenda analoga - per quanto è dato conoscere - a quella che qui viene in questione (mancato pagamento nei termini della somma liquidata da un collegio arbitrale a titolo di spese di lite) e definitasi con l'applicazione di una sanzione concordata ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, la Procura federale ha contestato al tesserato e alla società la violazione dell'art. 31, comma 11, del Codice, sia pure anche in relazione a quella dell'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. (C.U. n. 118/AA del 3 settembre 2026).

12. Né può assumere rilievo, in senso favorevole alla reclamante, la circostanza che l'atto di deferimento e la decisione impugnata abbiano fatto riferimento all'art. 31, comma 6, anziché all'art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva.

Il fatto storico contestato è stato descritto in modo compiuto e univoco nel capo di incolpazione - il mancato pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del lodo, della somma dovuta per l'assistenza legale - e su di esso la difesa si è ampiamente e specificamente articolata, in primo grado e in sede di reclamo.

Nel processo sportivo disciplinare la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione si configura soltanto quando il fatto ritenuto subisca una modifica tale da determinare incertezza sull'oggetto dell'addebito, con effettivo pregiudizio del diritto di difesa, mentre non rileva l'inesatta indicazione della norma che si assume violata, ciò che conta essendo la compiuta descrizione della condotta addebitata (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021; CFA, Sez., n. 71/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 126/2025-2026).

Non dà luogo, pertanto, ad alcuna violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione la qualificazione della condotta che si mantenga integralmente entro il perimetro della contestazione, allorché il fatto storico sia interamente descritto nel capo di incolpazione e la violazione dell'art. 4, comma 1, sia stata espressamente ascritta anche in via autonoma (CFA, SS.UU., n. 81/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 2/2026-2027).

La riqualificazione giuridica, che presuppone l'identità del fatto materiale e si risolve nella sua sussunzione entro una diversa cornice normativa, è dunque pienamente consentita al giudice del reclamo (CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 126/2025-2026).

D'altronde, il reclamo ha espressamente discusso il testo dell'art. 31 che contempla le *"somme poste a carico"*, mostrando piena conoscenza del tema, e la domanda subordinata riguarda proprio le sanzioni delle lettere a), b) e c) richiamate dal comma 11.

13. Per altro verso, alle medesime conclusioni conduce l'art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, la cui violazione è stata contestata sia in via autonoma sia in relazione alle richiamate disposizioni.

L'art. 4, comma 1, del Codice costituisce norma autosufficiente e di chiusura del sistema, la cui violazione è rilevante in via autonoma, senza necessità di una concorrente violazione di altra norma del Codice, e la cui elasticità le consente di adattarsi alle singole fattispecie (giurisprudenza costante; per tutte: CFA, SS.UU., n. 67/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 35/2025-2026).

L'osservanza dei doveri di lealtà, correttezza e probità impone al tesserato e alla società di dare puntuale e integrale esecuzione alle decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali federali, tanto più quando si tratti di obbligazioni pecuniarie di importo esiguo, il cui adempimento non richiede alcuno sforzo organizzativo apprezzabile.

Nella vicenda, l'inosservanza dell'obbligo di dare integrale esecuzione a un lodo immediatamente esecutivo, a fronte della tempestiva ricezione della quantificazione, e l'omesso presidio organizzativo integrano la violazione di quei doveri.

14. Sul piano dell'elemento soggettivo, le deduzioni della reclamante sono parimenti prive di pregio.

Nel caso concreto la colpa è integrata dall'omessa predisposizione di controlli idonei a garantire il tempestivo adempimento, vale a dire dalla mancata adozione di una condotta che non può certo ritenersi inesigibile.

15. Quanto al comportamento materiale, stante il carattere del precetto, che impone l'osservanza di un *facere* in un tempo determinato, la fattispecie deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2025-2026).

Infatti, il mancato pagamento nel termine e il pagamento tardivo sono fattispecie tra loro equiparate, essendo irrilevante che l'obbligazione sia stata comunque adempiuta, sia perché - come detto - la fattispecie si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine, sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa sopravvenuta di esclusione della punibilità (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 47/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 49/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 98/2025-2026).

È, del pari, indifferente che il termine non sia stato rispettato anche per un solo giorno oppure che il pagamento non sia intervenuto affatto, integrandosi l'infrazione in virtù del dato obiettivo del mancato pagamento entro il termine (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025; CFA, SS.UU, n. 104/2023-2024).

16. Non fondate sono, infine, le censure di ordine fattuale con le quali la reclamante contesta gli argomenti spesi dal primo giudice in ordine alla titolarità del credito.

Quanto alla dedotta impossibilità di conoscere il regime fiscale del difensore del calciatore e, quindi, di quantificare l'importo dovuto, essa è contraddetta dagli atti. La notula *pro forma* del 3 marzo 2026 ha indicato un importo esatto e definitivo da corrispondere (*«Totale da corrispondere € 121,60»*) e le coordinate bancarie del beneficiario.

La società è stata posta fin dal giorno successivo al lodo in condizione di adempiere senza alcuna incertezza contabile o fiscale e, del resto, ha poi pagato esattamente quella somma.

Ciò basta a smentire l'asserita impossibilità di quantificare l'importo e di adempiere correttamente all'obbligazione.

Quanto al punto della discussa titolarità del credito (la reclamante osserva che la segnalazione alla Procura federale sarebbe stata formalizzata dal difensore e non dal calciatore), basterà osservare, in disparte ogni altro rilievo, che la questione non incide sull'obbligo federale di tempestivo pagamento e sulla sussistenza dell'illecito, ma rileva ai soli fini della cornice edittale.

17. In definitiva, il fatto materiale è pacifico e documentalmente accertato: il lodo è stato comunicato alla società il 2 marzo 2026, il termine di trenta giorni è scaduto il 1° aprile 2026 e il pagamento della somma di euro 121,60 è stato eseguito soltanto il 13 aprile 2026, con un ritardo di dodici giorni.

La responsabilità della S.S.D. Ischia Calcio a r.l. è stata, pertanto, correttamente affermata dal primo giudice, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per la condotta omissiva del proprio amministratore unico e legale rappresentante.

18. Con il terzo motivo, formulato in estrema via subordinata, la reclamante deduce la configurabilità di un mero errore scusabile e, comunque, della particolare tenuità del fatto, tali da escludere qualunque violazione della normativa federale e da imporre il proscioglimento, e chiede, in ulteriore subordine, l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di giustizia sportiva.

Il motivo è infondato nella parte in cui invoca l'esclusione della responsabilità ed è fondato nella parte in cui censura la misura della sanzione.

19. Difatti, quanto al primo profilo, deve escludersi che la tenuità del fatto possa assurgere, nell'ordinamento federale, a causa di giustificazione ovvero a causa di non punibilità.

Non è possibile la trasposizione *tout court* all'ordinamento sportivo dell'istituto contemplato dall'art. 131 *bis* del codice penale.

A questo non può riconoscersi il carattere di principio di diritto comune, essendo la sua applicazione condizionata dalla puntuale definizione delle circostanze in cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, delle ipotesi di abitualità del comportamento e dei limiti edittali dei reati per i quali la punibilità può essere esclusa. Il suo adattamento all'ordinamento sportivo comporterebbe la creazione, in via pretoria, di regole applicative riservate agli organi federali cui è attribuita la potestà di produzione del diritto (CFA, Sez. IV, n. 38/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2026-2027).

È, anzi, affetta da vizio logico la decisione che equipari una circostanza di fatto quale la tenuità del fatto - cui può assegnarsi rilievo in sede di dosimetria della sanzione - a una circostanza idonea a elidere l'antigiuridicità del fatto o a escluderne la punibilità, poiché gli elementi attinenti alla minore gravità del fatto hanno, nel sistema del Codice, la precisa collocazione nella commisurazione della sanzione, cioè negli artt. 12, comma 1, e 13, comma 2 (CFA, Sez. I, n. 8/2026-2027).

20. Del pari non ricorre, nella specie, un errore scusabile.

Perché l'errore scusabile possa configurarsi, rispetto alle norme sanzionatorie, è necessario che questo tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa ovvero dalla novità della questione ovvero ancora dall'oscillazione della giurisprudenza (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, 10 dicembre 2014, n. 5; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025); circostanze che devono essere accertate nel caso concreto ma che qui mancano del tutto.

Nel caso in esame l'inadempimento non è dipeso da un dubbio interpretativo sulla portata della norma federale, bensì - secondo la stessa prospettazione difensiva - dalla asserita mancata conoscenza, da parte della nuova compagine societaria, di una posizione debitoria risultante da un lodo regolarmente comunicato alla società a mezzo di posta elettronica certificata e da una notula pervenuta il giorno successivo.

Il mutamento della compagine sociale è vicenda interna all'organizzazione del sodalizio, che non incide sulla continuità dell'ente né sulla riferibilità a esso degli obblighi già sorti, e che anzi impone un più rigoroso dovere di ricognizione delle pendenze in essere.

21. Fondata è, invece, la censura relativa alla misura della sanzione inflitta. Su di essa converge anche l'ultimo profilo del secondo motivo, con cui la reclamante ha lamentato che il Tribunale, pur avendo dato atto dell'ampiezza del ventaglio sanzionatorio, abbia poi applicato la più grave tra le sanzioni astrattamente irrogabili.

La fattispecie non è riconducibile all'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva.

Non opera, pertanto, nel caso di specie, la peculiare rigidità che questa Corte ha riconosciuto a quella disposizione, la quale, sia per l'imperatività della formula adoperata, sia per l'esatta quantificazione del minimo edittale, non consente di modulare la penalizzazione in diminuzione al di sotto del punto (CFA, SS.UU., n. 72/2024-2025).

La cornice edittale applicabile è, invece, quella dell'art. 31, comma 11, del Codice di giustizia sportiva, che per le società richiama le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e g) - ossia, in ordine crescente di afflittività, l'ammonizione, l'ammenda, l'ammenda con diffida e la penalizzazione di uno o più punti in classifica - riservando ai casi particolarmente gravi o di recidiva quelle di cui alle lettere h), i) e l).

La medesima cornice è, del resto, richiamata dall'art. 4, comma 2, del Codice per le violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità, senza predeterminazione di alcun minimo né di alcun massimo edittale (CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

22. All'interno di tale cornice la scelta della specie e la determinazione della misura della sanzione sono rimesse all'apprezzamento dell'organo giudicante, il quale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, deve tenere conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutare le circostanze aggravanti e attenuanti nonché l'eventuale recidiva, e, ai sensi dell'art. 44, comma 5, deve assicurare che la sanzione abbia carattere di effettività e di afflittività.

Tali criteri vanno coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e ragionevolezza di derivazione costituzionale ed eurounitaria, che vincolano il giudice disciplinare e operano in entrambe le direzioni, imponendo che la sanzione non risulti né manifestamente eccessiva né manifestamente inadeguata rispetto al disvalore della condotta (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 14/2026-2027; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 25/2018; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 47/2023).

La determinazione della sanzione, pur discrezionale, deve essere sorretta dalla rappresentazione delle valutazioni fattuali e degli argomenti giuridici che l'hanno ispirata, essendo altrimenti violato il principio di proporzionalità (Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 49/2016; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 21/2026-2027).

L'organo giudicante non è, inoltre, vincolato alle richieste formulate dalla Procura federale (CFA, Sez. I, n. 22/2026-2027).

23. Una volta esclusa l'applicabilità dell'art. 31, comma 6, del Codice di giustizia sportiva, la penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla reclamante risulta, alla stregua di tali coordinate, sproporzionata per eccesso rispetto al concreto disvalore della condotta accertata.

Depongono in tal senso, in modo convergente, una pluralità di elementi obiettivi.

In primo luogo, l'importo tardivamente corrisposto ammonta a euro 121,60, somma di entità del tutto marginale, che non è idonea a incidere, neppure in misura minima, sulla *par condicio* competitiva.

In secondo luogo, il ritardo è stato di dodici giorni, e la società ha adempiuto integralmente, con bonifico istantaneo, il 13 aprile 2026, ossia il giorno stesso in cui ha avuto contezza della segnalazione, prima ancora dell'iscrizione del procedimento nel registro della Procura federale, avvenuta il 27 aprile 2026.

In terzo luogo, la società ha dedotto senza contestazione di avere tempestivamente e integralmente adempiuto all'obbligazione principale scaturente dal lodo, corrispondendo al calciatore, il 30 marzo 2026 e dunque entro il termine, la somma allo stesso spettante: la condotta rimproverata non ha, quindi, in alcun modo pregiudicato l'interesse alla cui tutela l'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. è primariamente preordinato, ossia la sollecita soddisfazione del credito retributivo del tesserato.

In quarto luogo, la condotta è episodica e occasionale e non risulta alcun precedente della stessa indole a carico della società, sicché non ricorre alcuna delle ipotesi di particolare gravità o di recidiva che l'art. 31, comma 11, del Codice riserva alle sanzioni più afflittive.

Va, per contro, ribadito che il pagamento tardivo non integra le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del Codice di giustizia sportiva, non potendosi ravvisare in esso l'avere riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose dell'infrazione prima del giudizio (CFA, Sez. I, n. 86/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 100/2024-2025; entrambe con riferimento alla diversa numerazione del testo previgente).

24. Tanto premesso, il Collegio ritiene che la sanzione adeguata al fatto accertato sia quella dell'ammenda, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

Tenuto conto della modestia dell'importo tardivamente corrisposto e della categoria di appartenenza della società, l'ammenda va determinata nella misura di euro 300,00.

25. Dalle considerazioni che precedono discende che il reclamo deve essere accolto nei limiti indicati.

Pertanto, in riforma della decisione impugnata, alla società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. va inflitta la sanzione dell'ammenda di euro 300,00.

P.Q.M.

accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società S.S.D. Ischia Calcio a r.l. la sanzione dell'ammenda di euro 300,00 (trecento/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce